

Nuova disciplina della compensazione dei crediti, le indicazioni operative del Fisco

***Circolare n. 16/E del
28 giugno 2024***

Luglio 2024

SOMMARIO

1. OBBLIGO DI COMPENSAZIONE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	4
2. DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI SUPERIORI A 100.000 EURO.....	4
<i>2.1 DEBITI CHE CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 100.000 EURO.....</i>	<i>5</i>
<i>2.2 CREDITI PER I QUALI OPERA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE</i>	<i>6</i>
<i>2.3 RISPRISTINO DELLA FACOLTÀ DI AVVALERSI DELLA COMPENSAZIONE.....</i>	<i>7</i>
<i>2.4 COORDINAMENTO CON IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.L. N. 78/2010.....</i>	<i>7</i>

PREMESSA

Sono in vigore dal 1° luglio 2024 le modifiche introdotte alla disciplina della compensazione dei crediti dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 94 a 98, della legge n. 213/2023) e dal decreto c.d. Tagli crediti (articolo 4, commi 2 e 3, del DL n. 39/2024).

Da tale data, dunque, sono efficaci:

- *l'obbligo di compensazione dei crediti fiscali esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;*
- *il divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti scaduti superiori a 100.000 euro.*

*Con la **circolare n. 16/E del 28 giugno 2024**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni operative sulle disposizioni di nuova introduzione.*

Le modalità applicative dell'agevolazione sono illustrate dall'ANCE nelle pagine che seguono.

1. OBBLIGO DI COMPENSAZIONE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti fiscali per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate¹.

Fino al 30 giugno 2024, i modelli di pagamento F24 contenenti crediti da compensare potevano essere presentati secondo due distinte modalità:

- esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il saldo finale fosse di importo pari a zero (c.d. F24 a saldo zero);
- anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale fosse di importo positivo (c.d. F24 a saldo positivo).

A partire dal 1° luglio 2024, invece, **l'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è esteso a tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l'utilizzo di crediti in compensazione, di qualsiasi natura e importo.**

Non più solo, quindi, per i modelli F24 a saldo zero.

La circolare fornisce un importante chiarimento in relazione alla fattispecie che potrebbero collocarsi "a cavallo" tra la vigenza della vecchia disciplina e l'efficacia della nuova. In particolare, viene precisato che **unico momento rilevante è la data di esecuzione delle deleghe.**

Quindi in caso di:

- eventuale prenotazione delle deleghe effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati,
- eventuale invio del modello F24 all'intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024,

si dovrà sempre procedere alla compensazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. DIVIETO DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE IN PRESENZA DI DEBITI SCADUTI SUPERIORI A 100.000 EURO

L'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del d.l. n. 223/2006 – come sostituito dal d.l. n. 39/2024 con effetto dal 1° luglio 2024 – prevede il divieto di procedere alla compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro².

¹ Il comma 95 prevede che all'«articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni”*; b) la lettera b) è abrogata».

² Il nuovo comma 49-*quinquies* prevede che *“In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”*.

La C.M. 16/E/2024 conferma, quindi, che è esclusa la facoltà per il contribuente di avvalersi della compensazione “orizzontale” nei casi in cui lo stesso abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a tale soglia.

2.1 DEBITI CHE CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 100.000 EURO

Sul punto, la circolare chiarisce anzitutto quali sono le **somme che concorrono al raggiungimento della soglia** di 100.000 euro, ossia:

- le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali;
- i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate;
- gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti;
- gli atti di accertamento esecutivi, se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento;
- le somme accessorie (*i.e.* sanzioni e interessi).

Tali somme contribuiscono al raggiungimento della citata soglia se:

- **i termini di pagamento risultano scaduti.**

Concretamente, per le somme iscritte a ruolo, bisognerà fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente, mentre per gli accertamenti esecutivi al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento³;

- **non sono in essere provvedimenti di sospensione giudiziale⁴ o amministrativa⁵;**
- **non sono in essere piani di rateazione.**

I carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, o quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal piano di rateazione⁶.

³ In caso di tempestiva proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo, il carico contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000 euro in caso di mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

⁴ Si tratta dei provvedimenti di sospensione giudiziale di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 il quale prevede, al comma 1, che il ricorrente, «*se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell’articolo 62-bis la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti (...)*».

⁵ Si tratta dei provvedimenti di sospensione amministrativa di cui all’articolo 39 del DPR n. 602 del 1973, il quale prevede che il «*ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate (...) ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale [attualmente commissione di giustizia tributaria di primo grado, n.d.r.], con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione*».

⁶ 3 In base all’articolo 19, comma 3, del DPR n. 602 del 1973, in caso di «*mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal*

Qualora, invece, l'omesso pagamento delle rate scadute ha comportato la decadenza dal piano di rateazione, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia.

Anche l'adesione del contribuente alla c.d. "Rottamazione-quater", per la quale sia in essere il pagamento rateale, esclude il concorso delle somme oggetto di definizione al raggiungimento della soglia, sempre a condizione che le rate siano versate nei termini previsti dal piano di rateazione⁷.

La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a 5 giorni di una delle rate comporta, invece, che l'ammontare di tutto il carico residuo affidato all'agente della riscossione rilevi a tal fine.

2.2 CREDITI PER I QUALI OPERA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Al superamento della soglia dei 100.000 euro, scatta, dunque, il divieto di compensazione orizzontale dei crediti.

Al riguardo, la C.M. 16/E/2024 chiarisce che tale preclusione riguarda **sia i crediti di natura erariale che agevolativa** quali, a titolo esemplificativo:

- crediti relativi alle imposte erariali
- credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
- credito d'imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi (c.d. "Industria 4.0");
- crediti relativi a bonus edilizi.

Non è precluso, invece, l'utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail.

Tale distinzione comporta che, in presenza di entrambe le tipologie di crediti, qualora operi il divieto, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia i crediti erariali soggetti a preclusione.

L'Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che il divieto di compensazione è un **divieto assoluto**: anche se il **contribuente** ha **crediti di importo superiore a quello dei debiti scaduti**, **non potrà effettuare alcuna compensazione** se non provvede **prima al pagamento del debito scaduto**.

O quantomeno dovrà pagare il debito scaduto nella misura sufficiente a ridurre lo stesso sotto la soglia di 100.000 euro.

Ad esempio, in presenza di **debiti scaduti per 150.000 euro** e di un **credito** compensabile per **200.000 euro**, **nemmeno l'eccedenza di 50.000 euro** può essere **compensata** se non viene **prima estinto il ruolo** o, quantomeno, ridotto al di sotto della soglia rilevante.

beneficio della rateazione; b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può essere nuovamente rateizzato».

⁷ Si tratta della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), riguardante debiti che «possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento» (comma 231).

2.3 RISPRISTINO DELLA FACOLTÀ DI AVVALERSI DELLA COMPENSAZIONE

La C.M. 16/E/2024 chiarisce che il **divieto di compensazione viene meno** a partire dalla **data** in cui **l'importo** complessivo dei **carichi** affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è **ridotto** a un **ammontare inferiore o pari a 100.000 euro**.

In dettaglio, la circolare precisa che il **divieto viene meno in caso di**:

- **sospensione** giudiziale o amministrativa dei **carichi affidati**;
- **concessione**, da parte dell'agente della riscossione, di un **piano di rateazione** finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- **pagamento delle somme**.

Sulle modalità di pagamento dei **debiti scaduti relativi a imposte erariali** (e accessori), la C.M. 16/E/2024 conferma che tali debiti potranno essere **pagati** – anche parzialmente - **mediante l'utilizzo in compensazione di crediti relativi alle stesse imposte** (art.31, co.1, quarto periodo, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, richiamato dall'art.37, co49-quinquies, del D.L. 223/2006).

In sostanza, occorre che sia i debiti iscritti a ruolo che i crediti compensabili siano relativi a imposte erariali: in tali casi potrà procedersi al pagamento degli stessi mediante compensazione.

In tutti gli altri casi, invece, il **pagamento** dovrà avvenire **senza compensazione**.

2.4 COORDINAMENTO CON IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CUI ALL'ART. 31 DEL D.L. N. 78/2010

Infine, la circolare chiarisce altresì quali siano i rapporti tra il “nuovo” divieto di compensazione in vigore dal 1° luglio e il divieto di compensazione di cui all'art. 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010, che rimane in vigore⁸.

Tale seconda disposizione prevede il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.

La preclusione introdotta dalla novella normativa si differenzia, quindi, dal divieto di compensazione di cui al citato articolo 31 del d.l. n. 78/2010 per la portata più ampia: essa vieta l'utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.

Mentre, infatti, la presenza di debiti relativi a imposte erariali superiori a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali, un debito maggiore a 100.000 euro inibisce la compensazione di crediti di qualsiasi natura.

⁸ L'art. 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010 prevede che “la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di 62 Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 25 ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.

